



Unione nazionale comuni comunità enti montani DELEGAZIONE PIEMONTESE

STATUTO DELEGAZIONE PIEMONTESE UNCEM

Approvato dall'Assemblea l'11 aprile 2015

Art. 1 - Costituzione

E' costituita, tra i soci dell'Uncem appartenenti alla Regione Piemonte, la Delegazione regionale piemontese dell'Uncem.

La Delegazione rappresenta gli associati e persegue gli obiettivi generali dell'Uncem nell'ambito della regione Piemonte, con particolare attenzione alle sue peculiarità: il 52% e' costituito da territorio montano, in cui agiscono numerosi Comuni e Comunità montane, con la presenza diffusa di minoranze etniche, linguistiche e religiose che costituiscono una realtà originale da tutelare e rivalutare.

Art. 2 - Finalità

La Delegazione regionale, nell'ambito degli indirizzi statutari di livello nazionale e delle proprie specifiche realtà territoriali e demografiche, persegue:

- la valorizzazione e lo sviluppo delle zone e delle istituzioni montane in attuazione del processo di riforma delle Autonomie Locali, collegato alla dimensione dei rispettivi interessi socio-economici ed alle linee di programmazione europea, nazionale e regionale;
- la definizione di una politica regionale per la montagna che, favorendo la partecipazione di tutti gli operatori, pubblici e privati, sostenga il ruolo degli Enti locali e inserisca il territorio e la popolazione montani nel generale processo di sviluppo socio-economico;
- la formazione di opportune intese ed ogni altro strumento di cooperazione e consultazione con tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nelle strategie e nelle iniziative riguardanti la difesa, la valorizzazione e lo sviluppo delle zone montane;
- l'affermazione politica ed amministrativa dei Comuni e delle Comunità montane, nonché la loro evoluzione nella realizzazione dei principi autonomistici ed in materia di decentramento in conformità a quanto stabilito dalla legislazione vigente e secondo il principio di sussidiarietà;
- l'attuazione di ogni iniziativa inerente la tutela e lo sviluppo dell'Arco Alpino e di tutta la montagna italiana;
- la Delegazione svolge attività editoriale mediante la stampa di libri, opuscoli e periodici.

L'attività della Delegazione si uniforma in particolare ai seguenti principi:

l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale senza fini di lucro;

il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate dal presente articolo ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;

l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla

legge;

l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'associazione.

Art. 3 - Compiti

La Delegazione regionale, per il raggiungimento dei propri fini associativi:

- partecipa con propri rappresentanti in ogni sede, internazionale, nazionale, regionale e locale, dove si definiscano gli interessi delle realtà e delle istituzioni montane piemontesi;
- assume ruoli e/o funzioni attribuitegli dalle pubbliche amministrazioni in sintonia con le proprie finalità istituzionali;
- promuove convegni e studi, nonché attività di consulenza od assistenza ai propri associati, sia direttamente sia in collaborazione con altri soggetti o costituendo appositi organismi societari;
- partecipa ad ogni intesa regionale, interregionale, nazionale e internazionale per la determinazione e l'attuazione dei programmi riservati alla montagna, riguardanti il proprio territorio e le proprie popolazioni.

Art. 4 - Rapporti con altri organismi

La Delegazione regionale collabora con le altre Associazioni regionali rappresentative degli Enti locali, nonché con i medesimi, con l'Amministrazione regionale e con le forze socio-economiche per l'affermazione delle politiche autonomistiche e comunque rivolte alla valorizzazione delle risorse locali nell'ambito dei principi riformatori e del principio di sussidiarietà.

La Delegazione può aderire ad altri organismi e associazioni le cui finalità siano compatibili con quelle statutarie.

Art. 5 - Organi della Delegazione

Sono organi della Delegazione regionale:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio
- c) la Giunta Esecutiva
- d) il Presidente
- e) il Revisore dei Conti

Art. 6 - Assemblea

L'Assemblea e' costituita da tutti i Soci della Regione aderenti all'Uncem nazionale.

In seno all'Assemblea l'Ente associato e' rappresentato dal suo rappresentante legale o suo delegato, scelto fra i componenti i propri organi, o per delega rilasciata ad altro Ente associato.

Il numero delle deleghe sarà determinato dal Consiglio con la deliberazione di convocazione dell'Assemblea.

Le sedute, anche per quanto attiene le modifiche statutarie, sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci - per i presenti vengono conteggiate anche le deleghe - ed in seconda convocazione, da fissarsi almeno un giorno dopo la prima, con il 15% dei soci.

L'Assemblea elegge gli organi della Delegazione che avranno una durata analoga a quella nazionale, e dovranno essere composti dai soli appartenenti agli organi degli Enti soci.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice.

Art. 7 - Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea:

- definisce gli indirizzi programmatici dell'attività associativa;
- elegge gli organi della Delegazione ed i consiglieri che faranno parte del Consiglio nazionale;

- approva le modifiche statutarie.

Art. 8 - Elezioni degli organi della Delegazione

L'Assemblea elegge il Presidente ed il Consiglio, sulla base o di una lista unitaria o, nel caso fossero più di una, di liste concorrenti, con maggioranza semplice dei votanti.

Le liste sono formate da un numero di candidati superiore al 5% a quello previsto per la composizione del Consiglio.

Nel caso di più liste, i seggi di Consiglio verranno assegnati con il sistema proporzionale e secondo l'ordine di presentazione dei candidati.

Art. 9 - Consiglio

Il Consiglio e' composto da 78 membri.

Di norma, ogni territorio montano provinciale dovrà essere rappresentato nel Consiglio.

I componenti durano in carica fino alle nuove elezioni in vista del Congresso nazionale e sono rieleggibili.

Ciascun consigliere, in caso di decadenza, viene sostituito col primo dei non eletti della lista di appartenenza.

Il Consiglio e' convocato dal Presidente della Delegazione.

Si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno ed in seduta straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri.

Il Consiglio e' validamente riunito in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei membri con diritto di voto, in seconda convocazione, da fissarsi almeno un giorno dopo la prima, con la presenza di almeno un quarto dei membri.

Le deliberazioni - ove non diversamente specificato - vengono assunte a maggioranza semplice.

I Consiglieri nazionali dell'Uncem in Piemonte possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio della Delegazione piemontese dell'Uncem.

Il Presidente può invitare, di volta in volta, ad assistere ai lavori del Consiglio della Delegazione rappresentanti di istituzioni, Enti ed Associazioni ai quali l'Uncem aderisce o con i quali e' collegata la propria attività, o comunque persone che con la loro presenza possano recare contributo ai lavori del Consiglio.

Art. 10 - Funzioni del Consiglio

Il Consiglio:

- a) elegge tra i propri componenti nella prima seduta dopo l'Assemblea, a maggioranza assoluta, la Giunta Esecutiva e i due Vice Presidenti;
- b) nomina il Revisori dei Conti;
- c) delibera sulle materie riguardanti l'attuazione degli indirizzi programmatici dell'Assemblea;
- d) approva, su proposta della Giunta Esecutiva, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le variazioni di bilancio;
- e) delibera in merito alla localizzazione della sede della Delegazione.

Art. 11 - Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva si compone di **15** membri al massimo, compreso il Presidente e i due Vice Presidenti.

Dura in carica quanto il Consiglio ed i componenti sono rieleggibili.

Viene presieduta e convocata dal Presidente della Delegazione.

Delibera a maggioranza semplice con la presenza di almeno la metà dei suoi membri

Art. 12 - Funzioni della Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva:

- sovrintende alle finalità ed all'attuazione dei compiti statutarî attraverso l'adozione degli appositi provvedimenti;
- decide su tutte le materie che non siano di competenza di altri organi;

- cura le gestione amministrativa e finanziaria della Delegazione;
- delibera storni di fondi e variazioni di bilancio con successiva ratifica da parte del Consiglio;
- nomina i rappresentanti della Delegazione in seno ad altri organismi: revoca gli stessi con motivato provvedimento.

Art. 13 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Delegazione.

Dura in carica quanto il Consiglio ed e' rieleggibile.

Convoca e presiede gli organi della Delegazione.

Con i due Vice Presidenti costituisce e presiede l'Ufficio di Presidenza della Delegazione di cui all'art. 16.

Art. 14 – Il Revisori dei Conti

Il Revisore dei Conti e' nominato dal Consiglio tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e nel registro dei revisori contabili.

La carica e' incompatibile con quella di componente degli altri organi della Delegazione.

Il Revisore dura in carica quanto il Consiglio della Delegazione ed è rieleggibile.

Art. 15 - Decadenza

I componenti della Delegazione decadono per la perdita della qualifica di socio dell'Uncem nazionale da parte dell'Ente rappresentato.

I componenti degli organi collegiali decadono dalla loro carica per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'organo di appartenenza.

La decadenza e' dichiarata dalla Giunta Esecutiva e comunicata all'interessato e all'Ente rappresentato.

Qualora gli venga meno il titolo per cui e' stato eletto, il Consigliere regionale decade dal mandato e viene sostituito, al primo Consiglio dopo la decadenza, col primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva.

Art. 16 - Ufficio di Presidenza

Coordina l'attività della Delegazione regionale e disamina eventuali provvedimenti da sottoporre agli organi competenti o dagli stessi demandati all'Ufficio.

Art. 17 – Direttore

La Giunta esecutiva può nominare, per una migliore funzionalità dell'associazione, un Direttore con il compito di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici della Delegazione regionale.

Art. 18 - Convenzioni

La Giunta Esecutiva può deliberare la definizione di apposite convenzioni con professionisti,enti, associazioni ed organismi per la realizzazione delle iniziative istituzionali.

Art. 19 - Finanziamenti

La Delegazione e' dotata di autonomia finanziaria.

Le fonti finanziarie di cui gode sono le seguenti:

- trasferimento di una percentuale delle quote associative da parte dell'Uncem nazionale, più eventuale quota aggiuntiva della Delegazione;
- contributi e/o trasferimenti;
- gestione patrimoniale;
- altre.

Art. 20 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Giunta Esecutiva presenta, nella tornata primaverile, all'approvazione del Consiglio il conto consuntivo della gestione annuale. Al conto consuntivo sarà allegata la relazione dei Revisori dei Conti.

Nella tornata autunnale presenta alla stessa approvazione uno schema di bilancio preventivo per l'anno successivo con una breve relazione.

La Giunta Esecutiva determina le spese e modalità delle erogazioni nei limiti del bilancio.

Art. 21 - Gestione attività

Per le attività patrimoniali, per la gestione ed organizzazione di servizi ai Soci, può essere provveduto, con decisione della Giunta Esecutiva, a mezzo di Società costituite ai sensi del Codice Civile.

Il bilancio annuale di tali Società e' allegato al conto consuntivo della Delegazione.

Art. 22: Modifiche statutarie

Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea su iniziativa del Consiglio.

L'Assemblea delibera l'approvazione con la maggioranza semplice dei presenti.

Art. 23 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile e a quelle dello Statuto nazionale dell'Uncem.